

DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO ENTRO 2019/2020

Se per l'a.s. 2022/23 non presentano domanda o la presentano e non ottengono il movimento richiesto:

restano nella scuola di attuale titolarità: **SÌ**

domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2023/24: **SÌ**

domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione per l'a.s. 2022/23: **SÌ**

domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l'a.s. 2022/23: **SÌ**

MOVIMENTI ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ

1. Se per l'a.s. 2022/23 presentano domanda all'interno della provincia e ottengono il trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice sintetico "comune" o "distretto":

domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2023/24: **SÌ**

domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l'a.s. 2022/23: **SÌ**

domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l'a.s. 2022/23: **SÌ**

2. Se per l'a.s. 2022/23 presentano domanda all'interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice puntuale di "scuola" (es. I.C. Manzoni)

oppure

• presentano domanda all'interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola all'interno del comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice puntuale di "scuola" oppure quello sintetico di "comune", "distretto" o "distretto sub comunale":

domanda di trasferimento/passaggio: per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 **NO**

(Blocco triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all'interno del proprio comune di titolarità aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo non si applica:

a) ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;

b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;

domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l'a.s. 2022/23: **SÌ**

domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l'a.s. 2022/23: **SÌ**

MOVIMENTI FUORI PROVINCIA

Se per l'a.s. 2022/23 presentano domanda e ottengono il trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola in altra provincia utilizzando come preferenza qualsiasi codice (puntuale di "scuola" oppure sintetico "comune", "distretto" o "provincia"):

domanda di trasferimento/passaggio: per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25. **NO**

(Blocco triennale per aver ottenuto mobilità interprovinciale aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo non si applica:

a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;

b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo per l'a.s. 2022/23: **SÌ**

domanda di supplenza altro ruolo/classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) per l'a.s. 2022/23: **SÌ**

DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO A.S. 2020/2021

Se per l'a.s. 2022/23 non presentano domanda o la presentano e non ottengono il movimento richiesto:

restano nella scuola di attuale titolarità: **SÌ**

domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2023/24: **SÌ**

MOVIMENTI ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ

1. Se per l'a.s. 2022/23 presentano domanda all'interno della provincia e ottengono il trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice sintetico "comune" o "distretto":

domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2023/24: **SÌ**

2. Se per l'a.s. 2022/23:

- presentano domanda all'interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di

cattedra o ruolo in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice puntuale di "scuola" (es. I.C. Manzoni)

- presentano domanda all'interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola all'interno del comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice puntuale di "scuola" oppure quello sintetico di "comune", "distretto" o "distretto sub comunale":

domanda di trasferimento/passaggio: per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 **NO**

(Blocco triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all'interno del proprio comune di titolarità aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

MOVIMENTI FUORI PROVINCIA

Se per l'a.s. 2022/23 presentano domanda e ottengono il trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola in altra provincia utilizzando come preferenza qualsiasi codice (puntuale di "scuola" oppure sintetico "comune", "distretto" o "provincia"):

domanda di trasferimento/passaggio: per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 **NO**.

(Blocco triennale per aver ottenuto mobilità interprovinciale aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA/UTILIZZO/ART. 36 CCNL 2007 PER L'A.S. 2022/23

Per tutti i casi sopra elencati i docenti assunti l'a.s. 2020/21 non potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione o supplenza art. 36 CCNL 2007 per l'a.s. 2022/23. (Vale infatti il blocco "Azzolina" di tre anni di "effettivo servizio" nella scuola di attuale titolarità aa.ss. 20/21-21/22-22/23).

Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione digravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO 2021/2022

Se per l'a.s. 2022/23 non presentano domanda o la presentano e non ottengono il movimento richiesto:

restano nella scuola di immissione in ruolo acquisendone la titolarità: **SÌ**

domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2023/24: **NO**

(Blocco "Azzolina" di tre anni di "effettivo servizio" nella scuola di attuale titolarità aa.ss. 21/22-22/23-23/24).

MOVIMENTI ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ

1. Se trasferimento in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice "comune" o "distretto":

domanda di trasferimento/passaggio per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25: **NO**

(Vale infatti il blocco "Azzolina" di tre anni di "effettivo servizio" nella scuola di titolarità. In questo caso la titolarità si acquisisce dall' 1/9/22 da cui decorre quindi anche il "blocco": aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

2. Se per l'a.s. 2022/23:

- presentano domanda all'interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di

cattedra o ruolo in una scuola fuori dal comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice puntuale di "scuola" (es. I.C. Manzoni)

oppure

- presentano domanda all'interno della provincia e ottengono trasferimento/passaggio di cattedra o ruolo in una scuola all'interno del comune di attuale titolarità utilizzando come preferenza il codice puntuale di "scuola" oppure quello sintetico di "comune", "distretto" o "distretto sub comunale":

per l'a.s. 2022/23 presentano domanda all'interno della provincia e ottengono il movimento richiesto:

domanda di trasferimento/passaggio: per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 **NO**.

(Blocco triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all'interno del proprio comune di titolarità aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo non si applica:

a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;

b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

MOVIMENTI FUORI PROVINCIA PER L'A.S. 2022/23

Se presentano domanda per l'a.s. 2022/23 e ottengono il trasferimento in una scuola in altra provincia utilizzando come preferenza qualsiasi codice (puntuale di "scuola" oppure sintetico di "comune", "distretto" o "provincia"):

Domanda di trasferimento/passaggio: per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 **NO**.

(Blocco triennale per aver ottenuto mobilità interprovinciale aa.ss. 22/23-23/24-24/25)

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA/UTILIZZO/ART. 36 CCNL 2007 PER GLI AA.SS. 2022/23, 2023/24 e 2024/25

Nel caso in cui i docenti assunti l'a.s. 2021/22 non presentino domanda per l'a.s. 2022/23 o non la ottengano, non potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione o supplenza art. 36 CCNL 2007 per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24. (Vale infatti il blocco "Azzolina" di tre anni di "effettivo servizio" nella scuola di attuale immissione in ruolo aa.ss. 21/22-22/23-23/24).

Nel caso in cui ottengano invece il trasferimento acquisendo una nuova titolarità, il blocco vale per tre anni a decorrere dall'1/9/22 (aa.ss. 22/23-23/24-24/25).

Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

Chi non può presentare domanda

Non possono presentare domanda di mobilità per l'a.s. 2022/23:

1. I docenti che l'1/9/20 o l'1/9/21 hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo in una scuola indicata con il codice puntuale oppure all'interno del comune di titolarità (in quest'ultimo caso indipendentemente dal codice utilizzato come preferenza):

non possono presentare domanda di mobilità per l'a.s. 2022/23 perché sono soggetti al vincolo triennale per scelta puntuale di scuola o per scuole all'interno del proprio comune di titolarità.

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 e alle condizioni ivi previste, nel caso

in cui l'1/9/2020 o l'1/9/2021 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;

b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata l'1/9/2020 o l'1/9/2021, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

2. Docenti I Fascia GPS: sono esclusi dalla procedura di mobilità, e di conseguenza non potranno presentare alcuna domanda, tutti i docenti individuati dalla I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS – materia o sostegno) a seguito della procedura prevista dal decreto "Sostegni bis".